



A.M.A.T.

Azienda Municipalizzata Autotrasporti - Taranto

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

OGGETTO

Applicazione C.C.N.L. Aprile 1986 ed Accordo Nazionale 14/12/1988 per i Dirigenti.-

L'anno millenovecentonovant a , il giorno 27 (ventisette)

del mese di SETTEMBRE , alle ore 09.00 in TARANTO e nella

sede dell'Azienda;

si è riunita in seduta ordinaria, previo avviso di convocazione, la Commissione Amministratrice nelle persone dei Signori:

1. LUIGI PIGNATELLI

PRESIDENTE

MEMBRI EFFETTIVI

2. Giuseppe MESTO

3. =====

4. =====

5. =====

6. Ezio VODOPIA

7. Camillo D'IPPOLITO (a.g.)

MEMBRI SUPPLEMENTI

8. Enzo MANCO (con diritto
a voto)

9. Cosimo IRPINIA (con diritto
a voto)

Assiste il Direttore dell'Azienda Dott. Ing. Silvano CAVALIERE

Svolge le funzioni di Segretario della Commissione il Sig. ing. Silvano CAVALIERE

Il Presidente constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta.

LA COMMISSIONE AMMINISTRATRICE

- VISTO che la deliberazione n.192 del 5/7/1990 è stata annullata dalla Sez. Provinciale di Controllo della regione Puglia di Taranto per l'art.53 del-

- la Legge 142 e che pertanto è necessario riproporla adeguandola alle nuove decorrenze;
- PREMESSO che il Contratto c.n.l. Aprile 1986 e l'Accordo Nazionale 14/12/1988 demandano la definizione di alcune parti all'accordo ^{sindacale} aziendale R.S.A. ed Azienda;
 - CHE in data 5/1/1990 e 13/3/1990 fra i rappresentanti dell'Azienda ed i di rigenti dell'AMAT assistiti dalla rappresentanza della FNDAI di Taranto so no avvenuti incontri tesi a chiarire i punti in discussione;
 - CHE a seguito dei suddetti incontri la F.N.D.A.I. ha fatto pervenire la bozza di verbale di accordo che si allega integralmente alla presente deli berazione;
 - CONSIDERATO che i rappresentanti sindacali dell'AMAT si sono riservata la sottoscrizione dell'Accordo a seguito della discussione in sede di Commis-
sione Amministratrice;
 - ESAMINATA attentamente la bozza di accordo predetto;
 - AVUTO il parere favorevole sulle legittimità dell'atto da parte del Diret-
tore di Esercizio;
 - A VOTI Unanimi (il Direttore di Esercizio si assenta al momento del voto);

D E L I B E R A

- di approvare integralmente l'accordo ad eccezione del punto c) per il qua-
le, a seguito di intese in tal senso con la R.S.A. dei Dirigenti, si
rinvia la decisione definitiva da assumersi al più presto;
- di ritenere che i 15 (quindici) giorni entro i quali devono essere defini-
ti gli obiettivi da porre ai dirigenti ai fini dell'applicazione dell'art.
15 dell'Accordo Nazionale 14/12/88 siano da intendersi entro il 15/10/90;
- di ritenere per ciò che concerne l'applicazione dell'art.13 del C.C.N.L.
Aprile 1986 e dell'art.4 dell'Accordo Nazionale 14/12/1988 (punto e) che
per la durata del contratto in corso le somme impegnate e non ancora spese
per il 1989 siano cumulabili con quelle del 1990 ed erogabili a fronte di:
 - a)- iscrizione al FASI e/o stipula di polizza assicurativa per la tutela
della salute e medicina preventiva;
 - b)- spese documentate per cure idrotermali e/o altri trattamenti di
carattere preventivo;
- di ritenere che per quanto previsto al punto g) dell'accordo allegato si
procederà entro il 15 ottobre 1990.
- di porre a carico del bilancio preventivo economico per l'esercizio 1990
alla voce "SPESE DI PERSONALE" le eventuali spese di cui all'art.13 del
C.C.N.L. Aprile 1986 ed all'art.4 dell'Accordo Nazionale 14/12/1988 (punto
e) quantificate in via presuntiva così come segue:
 - £.4.200.000 (£.1.400.000 x n.3 dirigenti) per l'anno 1989;
 - £.5.250.000 (£.1.750.000 x n.3 dirigenti) per l'anno 1990;
 - £.2.484.000 per rimborso contributi FASI a n.1 dirigente relativi al pe-
riodo 1986 - 1988;
- di inviare per l'approvazione il presente atto alla Amministrazione Comuna-
le ai sensi dell'art.16 del T.U. del 1925 e dell'art.72 del DPR 4 ottobre
1986, n.902;

- di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 72 del DPR 902/86 atteso che un ulteriore ritardo impedirebbe ai Dirigenti la fruizione dei benefici previsti dall'Accordo Nazionale 14/12/1988.-

Visto:

Il Presidente
[Signature]

Il Segretario

[Signature]

ffp

Comunicata all'Amministrazione Comunale il 19/ottobre/1990

Ratificata dalla Giunta Municipale nella seduta del _____

~~Reperiva~~ il **DICHIARATA DECADUTA** dalla Sez. di Controllo della Regione _____

Puglia di Taranto, con atto prot. n. 25164.-

Il Direttore
SEGRETERIA GENERALE
(*Francesco FERRANTE*)



AMAT - TARANTO
02047 - 5 IV 90
SEGRETERIA GENERALE

VERBALE DI ACCORDO - AMAT-FNDAI-TA

Il giorno 05.01.1990 presenti presso gli Uffici della Presidenza AMAT:

Per l' A M A T: Ing. PIGNATELLI (Presidente)
 Sig. MANCO (Consigliere)
 Sig. FERRANTE (Dirigente)

Per la F N D A I: Dott. CATAPANO (Presidente)
 Ing. MOSCARIELLO (V. Presidente)

-----000-----

e il giorno 13.03.1990 presenti presso la Direzione AMAT

Per l' A M A T: Ing. CAVALIERE (Direttore)

Per la F N D A I: Ing. MOSCARIELLO (Presidente)

-----000-----

Per esaminare lo stato dei rapporti tra l'AMAT e i suoi Dirigenti in relazione alla corretta applicazione dei contenuti de C.C.N.L..

L'intervento si è reso necessario a seguito di constatata inadempienza dell'Azienda che non ha rispettato in pieno quanto previsto dal C.C.N.L. e in particolare i contenuti specifici degli art. 9-13-14-15-16-19 per il periodo '88-'90 e periodo '86-'88 per il relativo contratto.



Si è esaminata l'intera situazione e si è concordato:

a) va rimossa immediatamente la timbratura o firma con orario di entrata e uscita ripristinando condizioni di gestione congruenti con la posizione del Dirigente.

b) Premesso che il godimento delle ferie è un diritto non contrattabile, qualora queste non siano godute integralmente o parzialmente nel corso dell'anno, le stesse vanno retribuite nell'anno successivo.

Ciò premesso, qualora esistessero residui di ferie relative all'anno 1988, questi vanno retribuiti con la prima busta paga. Per le ferie 1989, qualora non godute entro il primo semestre 1990 vanno retribuite entro luglio 1990. Per quanto attiene all'anno in corso (1990), i dirigenti concorderanno entro breve tempo un piano di godimento ferie con l'impegno che tale programma per gli anni a venire sarà concordato entro il gennaio di ciascun anno.

c) L'AMAT ha proceduto a ristrutturare i suoi organici dandosi una organizzazione che ha portato a cumulare su un numero inferiore di Dirigenti alcune mansioni altrimenti previste dalla struttura precedente. Viene così a consolidarsi il diritto dei Dirigenti di richiedere "ad personam" il riconoscimento di fatto di tale cumulo che aggrava quantitativamente e qualitativamente le funzioni che gli stessi hanno svolto e per le quali erano stati incaricati al momento della loro qualificazione a Dirigente. E' indubbio che le nuove mansioni - cumulate - potranno essere contrattate dall'AMAT solo nei confronti di un nuovo Dirigente che venisse a sostituire nel posto di



lavoro così cumulado i Dirigenti attualmente in servizio.

Per tale aggravio di lavoro l'AMAT e la FNDAI concordano che vada riconosciuta ai Dirigenti una integrazione retributiva complessiva (indennità) pari al livello aziendale di cui all'Art. 4 del C.C.N.L., (50% di una retribuzione minima contrattuale così ripartita:

- 25% Direttore;
- 15% Direttore Tecnico;
- 10% Direttore Amministrativo.

Tale indennità avrà decorrenza dalla data di riduzione dell'organico aziendale.

- d) L'AMAT ha proceduto all'applicazione di una serie di impegni interni tendenti ad ottenere continui miglioramenti su basi certe e che scaturiscono dall'individuare gli obiettivi da raggiungere e dei relativi benefici - l'Art. 15 dell'Accordo Nazionale 14 dicembre 1988 per i Dirigenti prevede, in caso di raggiungimento degli obiettivi, benefici economici per i Dirigenti stessi.

L'AMAT non ha mai riconosciuto ai Dirigenti che pure sono i principali propulsori tendenti a far conseguire quei benefici all'azienda, alcun emolumento, venendo così a trovarsi in una condizione di totale inadempienza. In attesa della definizione degli elementi di calcolo e verifica, l'AMAT e la FNDAI si incontreranno entro breve. Se entro 15 giorni la RSA (FNDAI) non è riuscita a definire i criteri predeterminati, deve costituirsi la Commissione mista paritetica.

- e) Per quanto attiene al rispetto dell'Art. 13, (tutela della salute e medicina preventiva) l'AMAT riconosce



ai Dirigenti:

- a) per la durata del contratto in corso, quanto previsto anche tramite convenzioni o FASI (Art. 4 Accordo Nazionale 14.12.1988);
- b) riconoscimento nei confronti dei Dirigenti di quanto non erogato per il periodo '86-'88 (validità del precedente contratto) previa documentazione delle spese mediche sostenute; e si impegna a mettere a disposizione dei Dirigenti al più presto le cifre dovute, soprassedendo di comune accordo, al riconoscimento degli interessi maturati.
- f) L'Art. 14 del C.C.N. di lavoro per i Dirigenti prevede una forma assicurativa particolare - l'AMAT riconosce tale accordo e ottempererà al più presto.
- g) L'AMAT, si impegna a dare concreta attuazione all'art. 19 C.C.N.L. e di tale accordo verrà redatto regolare verbale tra la RSA (FNDAI) e l'AMAT.
Tale accordo sul programma, non nella sostanza, dovrà essere raggiunto entro il 10/04/1990.

La presente copia, composta di n. 4 (quattro) fasciate, e conforme
all'originale esistente presso questo ufficio.

Taranto, li 16 OTT. 1990



FUNZIONARIO SUPERIORE

(Franco FERRANTE)

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

Prot. N. 25143

74100 Taranto,

15-11-90

no el.

AMAT-TARANTO	
07458	16X190
SEGRETERIA GENERALE	

AL SIG.

PRESIDENTE

~~SINDACO~~

di

AMAT

OGGETTO: Comunicazioni

Si comunica ad ogni effetto che il Comitato Provinciale di Controllo nella seduta del 15-11-90 ai nn.ri 18, 19, 21, 22, 34, 35, 36, 37, 38, 39 o.d.g. ha esaminato i provvedimenti sottoindicati ed ha così deliberato:

Delibera c.a.	n.ro 216	del 6-3-90	Annulla per illegittimità
Delibera "	n.ro 212	del 24-8-90	Annulla per illegittimità
Delibera "	n.ro 238	del 27-3-90	Dichiaro la decadenza
Delibera "	n.ro 214	del 6-3-90	Annulla per illegittimità
Delibera "	n.ro 221	del 6-3-90	Dichiaro la nullità
Delibera "	n.ro 219	del 6-3-90	Chiedi chiarimenti
Delibera "	n.ro 224	del 6-3-90	Dichiaro la nullità
Delibera "	n.ro 228	del 6-3-90	Dichiaro la nullità
Delibera "	n.ro 227	del 6-3-90	Dichiaro la nullità
Delibera "	n.ro 226	del 6-3-90	Dichiaro la nullità

Nei prossimi giorni perverranno a codesta Amministrazione i motivati provvedimenti formali.

Distinti saluti.

216 Ratifica 212/90; Dirigente Tecnico c/AMAT-
212 Presidenziale: Dir. Tec. /AMAT-
238 Approvazione Contratto Dirigenti -
214 Elenco delle gare pulizia -
221 TFR Possessore Corrado
219 Dirigenti; Acc. Naz. 10.7.90
224 TFR De Padova Giuseppe
228 TFR Cavour Aldo
224 TFR Ruffinella Romano
226 TFR Ragusa Antonio

IL RESPONSABILE
Prol. ARVID MANA



**AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO**

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

29 OTT. 1990

74100 Taranto,

N. di protocollo 1401/90 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT/LE REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 TARANTO

Raccomandata a mano

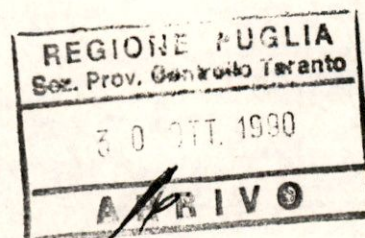
OGGETTO: invio deliberazioni richieste.

A seguito Vs. nota del 23/10/1990, prot. n. 23842 ai sensi dello
art.23 della L.R. 4/5/1985, n.25, trasmettiamo in duplice copia le delibera
zioni richieste.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(*Francesco FERRANTE*)

- Del.n.237 - 238 - ~~239~~ - 240 - 241.-



RACCOMANDATA

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

Prot. N. 23842 Allegati

74100 Taranto, 23-10-90

Risposta al foglio N. 1508 del

AL ~~SENATORE~~ PRESIDENTE

AMAT

OGGETTO: Richiesta deliberazioni n. 237, 238, 239, 240, 241/90

AMAT - TARANTO
06849 24 X 90
SEGRETERIA GENERALE

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 23 della L.R.

4/5/1985, n. 25, si prega voler trasmettere in duplice copia

la deliberazione in oggetto indicata, richieste nelle
secolute del 23-10-90.

- delib. 237 - Nuovo Centrolo locazione locale
" 238 - Riforma Atene
" 239 - Approfazione Centrolo Diritto
" 240 - Opuscolo Accorso Istoria
" 241 - Modifica regolamento locale
" 242 - Modifica regolamento locale
" 243 - Modifica regolamento locale
" 244 - Modifica regolamento locale
" 245 - Modifica regolamento locale
" 246 - Modifica regolamento locale
" 247 - Modifica regolamento locale
" 248 - Modifica regolamento locale
" 249 - Modifica regolamento locale
" 250 - Modifica regolamento locale

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA



AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO
VIA C. BATTISTI, 657-TEL. (099) 791451 (N° 5 LINEE URBANE)

- 4 OTT. 1990

74100 Taranto,

N. di protocollo 1508/90 Rip.
Risposta a N. del
Allegati N.

SPETT/le REGIONE PUGLIA
Sez. Prov. Decentrata di
Controllo sugli Atti
degli Enti Locali
Via De Cesare, 102
74100 TARANTO

Raccomandata a mano

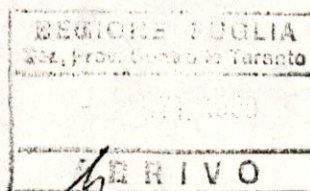
OGGETTO: trasmissione elenco oggetto deliberazioni.

Trasmettiamo elenco oggetto delle sottoindicate deliberazioni adottate dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nella seduta del 27/SETTEMBRE/1990:

- Del.n.237- Rinnovo contratto di locazione di un locale ubicato nell'atrio biglietteria della Stazione di Taranto.
- Del.n.238- Approvazione contratto Dirigenti.
- Del.n.239- Appalto concorso per fornitura hardware e software per la realizzazione di un sistema automatico di rilevamento e contabilizzazione delle presenze.
- Del.n.240- Rettifica spesa di cui alla delibera n.185/90 riguardante la trasferta a Roma del Presidente e del Commissario MANCO.
- Del.n.241- Approvazione regolamento "indennità e normativa quadri" aziendali.

Distinti saluti.

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
(*Francesco FERRANTE*)



Nel termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente il direttore presenta alla commissione il conto delle spese rogate, insieme ai documenti di spesa.

Nel regolamento del 1904 (v. art. 60) era prevista per le spese in economia la facoltà di disporre mandati di anticipazione a favore del direttore che poteva a sua volta riversare la somma presso il tesoriere in «contabilità speciale» disponendo i pagamenti con «buoni di cassa».

Con visione più moderna è prevista nel nuovo regolamento la possibilità per il direttore di aprire con i fondi a lui accreditati, un conto bancario con facoltà di disporre i pagamenti con assegni a favore proprio o di terzi.

TITOLO VI - VIGILANZA SULL'AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE

Capo I - Provvedimenti sulle deliberazioni della commissione amministratrice

Art. 72

Le deliberazioni della commissione amministratrice concernenti il piano-programma, il bilancio pluriennale, il bilancio preventivo economico annuale e le relative variazioni, il conto consuntivo, l'assunzione di finanziamenti a breve, medio o lungo termine, i contratti e gli altri atti vincolanti il bilancio oltre l'anno e la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale sono comunicate entro 15 giorni dalla loro adozione nel loro testo integrale al comune che le pubblica mediante affissione nell'albo pretorio con le modalità e nei termini stabiliti dal testo unico della legge comunale e provinciale.

Delle altre deliberazioni la commissione amministratrice comunica al comune entro il suddetto termine di quindici giorni un sunto contenente la parte dispositiva.

Le deliberazioni che presentano un carattere di assoluta urgenza, tale che un ritardo riuscirebbe di grave danno per l'azienda, possono essere dichiarate immediatamente esecutive dalla commissione amministratrice sotto la propria responsabilità.

Il 1° comma della norma in esame elenca le deliberazioni della C.A. che devono essere inviate nel loro testo integrale al Consiglio comunale. Non tutti gli atti indicati nel 1° comma dell'art. 72 reg. sono, peraltro, soggetti allo speciale procedimento previsto dall'art. 16 t.u.

I piani-programma, i bilanci pluriennali, i mutui e i conti consuntivi (cfr. art. 3, l. 23 aprile 1981, n. 153 di conv. del d.l. 28 febbraio 1981, n. 38; art. 9-bis, d.l. 1 luglio 1986, n. 318 conv. in l. 9 agosto 1986, n. 488; art. 16, ult. co. t.u. n. 2578/1925) devono, infatti, essere specificatamente approvati dal Consiglio comunale con la conseguenza che per essi non vale il termine perentorio di 15 giorni di cui al 2° comma dell'art. 16 t.u.

Sugli atti elencati nel 1° comma dell'art. 16 (a cui vanno aggiunte — ex art. 72, 1° co. reg. — le deliberazioni concernenti la disciplina generale dello

stato giuridico e del trattamento economico del personale) il Consiglio comunale potrà formulare, nel termine di 15/giorni, le proprie «osservazioni» che dovranno essere, a cura del Sindaco, comunicate alla C.A. (art. 16, 2° co. t.u.).

L'intervento dell'organo comunale previsto dall'art. 16, 2° comma t.u. dev'essere qualificato come una forma di controllo che a differenza di quello di cui al successivo art. 17 t.u., assume i caratteri del controllo necessario e preventivo. All'intervento dell'autorità comunale è, invero, condizionata l'efficacia dell'atto aziendale in quanto le speciali deliberazioni di cui all'art. 16 t.u. debbono considerarsi inefficaci durante il termine (15/giorni) assegnato al Consiglio per formulare le proprie «osservazioni», ovvero ove queste siano state tempestivamente formulate, fino a quando si sia concluso il procedimento di riesame cui tali «osservazioni» danno luogo.

Le suddette deliberazioni, in caso di assoluta urgenza, possono tuttavia, essere dichiarate immediatamente esecutive dalla C.A. sotto la propria responsabilità (3° comma).

Per quel che riguarda la procedura dei controlli è previsto che le deliberazioni della C.A. di cui al 1° comma dell'art. 16 t.u. e al 1° co. dell'art. 72 reg. devono essere comunicate entro 15/giorni dalla loro adozione al Comune che le pubblica mediante affissione nell'albo pretorio con le modalità e nei termini stabiliti dal t.u. della legge comunale e provinciale (1° co. ult. parte).

Il 2° co. dell'art. 16 t.u. dispone che «nel termine di 15/giorni il Consiglio comunale può formulare le proprie osservazioni che saranno comunicate, a cura del Sindaco, alla Commissione amministratrice».

Il termine di 15/giorni per la formulazione delle «osservazioni» ha carattere perentorio. Il silenzio del Consiglio comunale per il termine di 15/giorni deve, infatti, considerarsi quale atto «presunto» o meglio quale inerzia significante provvedimento positivo. Il Consiglio comunale può, invece, dichiarare con apposito atto di «non avere osservazioni da fare», ma tale dichiarazione non è necessaria, dal momento che nessuna norma la prescrive. L'effetto sarà, comunque, lo stesso per cui scaduto il termine di 15/giorni l'atto aziendale diventa efficace e può essere eseguito. Il decorso del termine di 15/giorni ha, dunque, effetto preclusivo del potere di formulare «osservazioni» per cui, dopo la sua scadenza, non può più essere messo in discussione lo specifico operato della Commissione amministratrice.

Le «altre» deliberazioni della C.A., e cioè gli atti diversi da quelli indicati nel 1° comma dell'art. 16 t.u. e nel 1° comma dell'art. 72, devono essere, entro il termine di 15/giorni (nel reg. n° 108/1904 il termine era di soli 3/giorni: v. art. 23), comunicate al comune in «sunto contenente la parte dispositiva» (2° comma). Tale disposizione deve essere coordinata con il 4° comma dell'art. 2 t.u., che prescrive che le Aziende sono soggette alla «vigilanza» del Consiglio comunale che può sempre esaminarne l'andamento. La comunicazione ex art. 72, 2° co. consente, in effetti, all'amministrazione comunale di seguire l'intera attività della C.A., escluso restando, peraltro, ogni effettivo potere di controllo sui singoli atti deliberativi.

In merito agli atti aziendali che la C.A. deve comunicare in «sunto» al Comune va detto che si tratta di quegli atti la cui trasmissione al Comune non debba effettuarsi in copia integrale al fine dell'esercizio dei controlli previsti dall'art. 16 t.u.. Si tratta, cioè, delle delibere c.d. ordinarie che, non essendo, come detto, soggette al controllo da parte del Consiglio comunale, sono immediatamente efficaci e, quindi, eseguibili.

D.P.R. 902/86

11. Nell'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo il controllo di legittimità comprende la coerenza interna degli atti e la corrispondenza dei dati contabili con quelli delle deliberazioni, nonché con i documenti giustificativi allegati alle stesse.

Art. 47.

(Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni)

1. Tutte le deliberazioni comunali e provinciali sono pubblicate mediante affissione all'albo pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

2. Le deliberazioni non soggette al controllo preventivo di legittimità diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

3. Nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

Art. 48.

(Potere sostitutivo)

1. Qualora i comuni e le province, sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino od omettano di compiere atti obbligatori per legge, il comitato regionale di controllo provvede a mezzo di un commissario. Il termine assegnato non può essere inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata per i casi d'urgenza.

2. Le modalità di esercizio del potere di cui al comma 1 sono regolate dalla legge regionale.

Art. 49.

(Controllo e vigilanza nei confronti di enti diversi dai comuni e dalle province)

1. Salvo diverse disposizioni recate dalle leggi vigenti, alle unità sanitarie locali, ai

consorzi, alle unioni di comuni e alle comunità montane si applicano le norme sul controllo e sulla vigilanza dettate per i comuni e per le province.

Art. 50.

(Pareri obbligatori)

1. I pareri obbligatori delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, delle regioni e di ogni altro ente sottoposto a tutela statale, regionale e subregionale, prescritti da qualsiasi norma avente forza di legge ai fini della programmazione, progettazione ed esecuzione di opere pubbliche o di altre attività degli enti locali, sono espressi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta, sempre che la legge non prescriva un termine minore.

2. Il termine, previa motivata comunicazione all'ente locale interessato da parte dell'amministrazione chiamata ad esprimere il parere, è prorogato per un tempo pari a quello del termine originario.

3. Decorso infruttuosamente il termine originario, ovvero il termine prorogato, si prescinde dal parere.

CAPO XIII.

UFFICI E PERSONALE

Art. 51.

(Organizzazione degli uffici e del personale)

1. I comuni e le province disciplinano con appositi regolamenti la dotazione organica del personale e, in conformità allo statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti di responsabilità gestionali per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi dell'ente e stabilisce le

base delle quali l'atto è stato ritenuto assoggettabile a controllo; in nessun caso tale pregiudiziale motivazione potrà essere fondata su vizi della deliberazione di cui l'atto costituisce esecuzione, conferma o ratifica, ovvero su vizi dell'atto che non ne escludano, tuttavia, il carattere confermativo o esecutivo o non dispositivo.

ART. 24

(Controllo di legittimità)

Il Comitato e le Sezioni decentrate esercitano il controllo di legittimità sugli atti degli Enti indicati negli articoli 4 e 5 della presente legge.

ART. 25

(Atti immediatamente esecutivi)

Per specifiche ragioni di urgenza gli atti soggetti al solo controllo di legittimità possono essere dichiarati, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica dell'Organo deliberante, immediatamente esecutivi.

→ Gli atti dichiarati immediatamente esecutivi ai sensi del comma precedente si intendono decaduti ove non siano rispettati i termini di pubblicazione e non siano inviati all'Organo di controllo entro otto giorni dalla adozione.

ART. 26

(Controllo di merito)

Fermo restando il controllo di legittimità, il controllo di merito è esercitato dal Comitato e dalle Sezioni decentrate sulle deliberazioni degli enti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge solo nei casi espressamente previsti dalle leggi dello Stato; esso è esercitato, per una sola

L.R. 4/5/85 N. 25

M

REGIONE PUGLIA
SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO
SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

74100 Taranto, 21/11/1990

Prot. N. 25164

Risposta al foglio N. del

Allegati 1

AMAT-TARANTO
07789 23 XI 90
SEGRETERIA GENERALE

L SIG. PRESIDENTE

A.M.A.T.

OGGETTO: Deliberazione: C.A. 238/'90.

Si trasmette l'unita decisione di decadenza emessa da
questo Comitato nella seduta del 15/11/1990
relativa alla deliberazione in oggetto indicata.-

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA

FB/

238 Approva piano Contro Ho Dirigenti

REGIONE PUGLIA

SEZIONE PROVINCIALE DECENTRATA DI CONTROLLO SUGLI ATTI DEGLI ENTI LOCALI DI TARANTO

N° 25164

IL COMITATO NELLA SEDUTA DEL 15/11/1990

Esaminata la deliberazione N° 238 del 27 SETT.1990
della Comm.ne Amm.ce A.M.A.T. - Taranto
dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti
dell'art. 47 della Legge 8/6/1990, n° 142, pervenuta a questa
Sezione di Controllo in data 30 OTT. 1990;

Rilevato che il predetto provvedimento è stato inviato oltre
il termine di giorni otto, prescritto dall'articolo 25 della
Legge Regionale 4.5.1985, n° 25;

Ritenuto, pertanto, che l'atto de quo è decaduto ai sensi
del precitato art. 25;

Vista la Legge n° 62/53;

Vista la L. R. n° 25/85;

D I C H I A R A

la decadenza del provvedimento in premessa indicato per effet-
to del 2° comma dell'art. 25 della L.R. 4.5.1985, n° 25.-

IL PRESIDENTE

Prof. Avv. Domenico RANA

p.c.c. IL SEGRETARIO
(Rag. Roberto Fischetti)





16 OTT. 1990

AZIENDA MUNICIPALIZZATA
AUTOTRASPORTI PUBBLICI - TARANTO

VIA C. BATTISTI, 657 - TEL. (099) 791451 (N. 5 LINEE URBANE)

N. di protocollo 1576/90 Rif.

Risposta a N. del

Allegati N.

SPETT/LE ASSESSORATO
ALLE MUNICIPALIZZATE
DEL COMUNE DI TARANTO

OGGETTO: trasmissione deliberazioni.

Compiegate alla presente trasmettiamo, in triplice copia, le sottoindicate deliberazioni assunte dalla Commissione Amministratrice di questa Azienda nelle sedute a fianco di ciascuna di esse segnate, ai sensi degli artt. 16 e 17 T.U. 25/78 del 1925 ed art.72 del DPR n.902/86:

- Del.n.235- 13/9/90- Mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per l'acquisto di n.26 autobus urbani.
- Del.n.236- 27/9/90- Applicazione C.C.N.L. Aprile 1986 ed Accordo Nazionale 14/12/1988 per i Dirigenti.

Distinti saluti.

ffp



19-10-90

CAPO AREA
SEGRETARIA GENERALE
Francesco FERRANILE